



COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 -**

ANNO 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- Vista la Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
- Vista la Deliberazione n. 333 del 5.4.2004 della Giunta Regionale della Toscana;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27.04.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il bando per l'anno 2004;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (29/04/2004) e fino al 29/05/2004 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonchè dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Le domande pervenute entro il termine suddetto, qualora in regola, daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo per il periodo **1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2004** salvo **minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art.1 (punti 1-2-3-4);**

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando.

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere residenti nel Comune di Lari;

2) essere conduttore nel Comune di Lari di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/1996) con contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, non avente natura transitoria, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o depositato per la registrazione, il cui canone, rispetto al reddito, incida nella misura stabilita dall'art. 4;

3) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di Lari o nei Comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

4) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista:

Componenti del nucleo familiare	Vani Catastali
1	3
2	4
3	4,5
4	5
5	6
6 e oltre	7

Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

N.B. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione *di cui al punto precedente* è convenzionalmente ridotto della metà.

⇒ **I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché permanere per il periodo di assegnazione dei contributi previsti dal presente bando.**

5) essere in possesso di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare (così come definito al successivo articolo 2), calcolato con le modalità e le detrazioni previste dalla L.R. n. 96/1996 e successive modificazioni (reddito convenzionale), **non superiore al limite**

massimo stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (Euro 13.100,000);

N.B. L'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello dell'anno 2002.

N.B. Per gli studenti universitari il reddito imponibile di riferimento è quello dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

⇒ **Per i soggetti che dichiarano "reddito zero" l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.**

Art. 2 - Nucleo familiare

Il nucleo familiare, ai fini del presente bando è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, dal coniuge non legalmente separato, e dalle persone a loro carico ai fini I.R.P.E.F. **alla data di presentazione della domanda.**

Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione legale, può essere escluso dal nucleo, presentando idonea documentazione, atta a dimostrare tale condizione.

Art. 3 - Determinazione della situazione economica e patrimoniale

Concorrono a determinare la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare il reddito annuo imponibile complessivo di tutti i componenti del nucleo stesso (**reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F.**) riferito all'anno 2002.

N.B. Il competente Ufficio Comunale provvederà, sulla base delle autocertificazioni rilasciate dai concorrenti, a determinare, al solo fine della verifica del requisito di ammissione, il "reddito convenzionale" ai sensi della L.R. n. 96/1996, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Dal reddito annuo imponibile complessivo, come individuato ai sensi del presente art. 3, si detraggono

- Euro 1.549,37 per ogni figlio a carico
- Euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico
- Euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli;
- Euro 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico.

b) Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione, e nella misura del 50% i redditi percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

N.B. Qualora nella domanda di partecipazione non venga indicata la natura dei redditi, questi saranno conteggiati per intero senza alcun abbattimento.

Art. 4 - Determinazione delle fasce di reddito

I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

- **fascia A** - corrispondente ad un reddito annuo imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare **non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2004 (cioè Euro 10.716,68)**;
- **fascia B** - corrispondente ad un reddito imponibile annuo dell'intero nucleo familiare superiore a due pensioni minime I.N.P.S. Ai fini del presente bando, il reddito per tale fascia è calcolato secondo le modalità previste dalla lettera f) della Tabella "A", allegata alla Legge Regionale n. 96/1996 e successive modificazioni (reddito convenzionale di cui al precedente art. 3), e **non può essere superiore al limite massimo** stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (cioè **Euro 13.100,00**).

Una volta inseriti nelle rispettive fasce di reddito i concorrenti potranno beneficiare del contributo se il canone annuo di locazione incide sul reddito annuo imponibile complessivo:

1. in misura non inferiore al 14% per la fascia A
2. in misura non inferiore al 24% per la fascia B

Il valore dei canoni di locazione è quello alla data di presentazione della domanda, risultante dai contratti di locazione, regolarmente registrati ed in regola con le registrazioni annuali o depositati per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dallo stesso D.P.R., sarà provveduto da parte dell'Amministrazione Comunale alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 6 – Graduatoria delle domande

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A**
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B**

N.B. *I concorrenti inseriti nella fascia B) saranno ulteriormente suddivisi nelle seguenti sub-fasce:*

- 1) B1** - *concorrenti con percentuale di incidenza canone annuo di locazione/reddito annuo imponibile complessivo pari o superiore al 50%*
- 2) B2** - *concorrenti con percentuale di incidenza canone annuo di locazione/reddito annuo imponibile complessivo dal 35% al 49,99%*
- 3) B3** - *concorrenti con percentuale di incidenza canone annuo di locazione/reddito annuo imponibile complessivo dal 24% al 34,99%*

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificamente previsto dall'art. 4 del presente bando:

- **nell'ambito della fascia A** partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone annuo di locazione/reddito annuo imponibile complessivo;
- **nell'ambito della fascia B (sub-fasce B1, B2 e B3)** nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri di priorità non cumulabili tra loro:
 - **I priorità)** richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8.....**punti 4;**
(La fruizione del contributo previsto dal presente bando in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo).
 - **II priorità)** richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio:
 - a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.....**punti 1;**
 - b) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/1992)**punti 1;**
 - c) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico.....**punti 1.**

I soggetti che non ricadono nella I o nella II priorità come sopra specificate oppure hanno raggiunto il medesimo punteggio, sono ordinati partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito.

Le suddette percentuali di incidenza del rapporto canone annuo di locazione/reddito annuo imponibile complessivo, considerate fino al quarto decimale, vengono arrotondate per difetto alla seconda cifra decimale inferiore e per eccesso alla seconda cifra decimale superiore secondo le norme fiscali.

A parità di posizione in graduatoria prevale il minor reddito, e in subordine il maggior canone, presi a base di riferimento per la suddetta percentuale di incidenza.

Art. 7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria relativa al periodo di pubblicazione/pubblicità del Bando

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute nel periodo di pubblicazione/pubblicità del bando (29/04/2004 – 29/05/2004) verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria, formulata secondo i criteri stabiliti al precedente art. 6 è sottoposta all'approvazione della Commissione prevista dall'art. 8 della L.R. n. 96/1996.

La stessa, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, e del Responsabile del Procedimento, è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Entro il predetto periodo (15 giorni) gli interessati possono presentare opposizione al Comune, che deciderà sui ricorsi pervenuti tramite la Commissione di cui sopra.

La graduatoria è comunque inviata alla Regione Toscana con le modalità ed entro i termini che saranno indicati dalla competente struttura regionale, così come previsto dalla deliberazione della G.R.T. n. 333 del 5.4.2004.

Art. 8 - Durata ed entità dei contributi. Cause di decadenza.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone di locazione annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare e tiene conto dei seguenti parametri:

a) per i concorrenti inseriti nella **fascia A** il contributo è pari alla somma necessaria per ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo fino al 14% (contributo = canone – 0.14 x reddito annuo imponibile complessivo) e comunque fino ad un massimo di Euro 3.098,74 annui.

b) per i concorrenti inseriti nella **fascia B** il contributo è pari alla somma necessaria per ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo fino al 24% (contributo = canone – 0.24 x reddito annuo imponibile complessivo) e comunque fino ad un massimo di Euro 2.324,06 annui.

L'importo del contributo complessivamente spettante è determinato con riferimento al periodo 1/1/2004 - 31/12/2004 salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art.1 (punti 1-2-3-4):
Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal contributo.

N.B. Il contributo verrà liquidato ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, mediante esibizione delle relative ricevute e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 9 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Lari.

Detti moduli sono distribuiti presso la sede comunale – URP (tel. 0587/687537), nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e sono disponibili sul sito internet: www@comune.lari.pi.it.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono **pervenire** all'Ufficio protocollo del Comune di Lari **entro il termine perentorio del 29/05/2004** a pena di improcedibilità.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione Comunale.

- Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (Dlgs n. 196 del 30/06/2003): i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Art. 11 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L. n. 431/1998, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7/6/1999, e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 333 del 5.4.2004.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è la Responsabile del Servizio Amministrativo dr.ssa Costagli Nicoletta.

Lari, lì 29.Aprile.2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Costagli Nicoletta

IL SINDACO
Mencacci Ivan